

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione
(Causa T-301/14 R)**

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris»)

(2014/C 431/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 4 luglio 2014 — Regno di Svezia/Commissione europea

(Causa T-521/14)

(2014/C 431/50)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e K. Sparrman, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione europea, non avendo adottato atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ha violato l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi⁽¹⁾, la Commissione adotta atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino entro il 13 dicembre 2013. Il ricorrente fa valere che, non avendo adottato tale atti delegati, la Commissione si è astenuta dall'adottare provvedimenti che è giuridicamente tenuta a prendere. Il ricorrente ha richiesto alla Commissione di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi, ma, a suo avviso, la risposta della Commissione, non contiene alcuna presa di posizione riguardo a tale richiesta ai sensi del secondo comma dell'articolo 265 TFUE. Il ricorrente sostiene, inoltre, che alla data di proposizione del presente ricorso la Commissione non ha adottato alcun provvedimento per porre fine all'asserita carenza. Secondo il ricorrente, la Commissione dispone dei dati necessari per la definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino e per l'applicazione dei criteri che, in forza dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento sui biocidi, devono valere fino all'adozione da parte della Commissione di atti delegati contenenti criteri riguardanti le sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 agosto 2014 — JP Divver Holding Company/UAMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Causa T-642/14)

(2014/C 431/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irlanda) (rappresentanti: A. Franke, E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «EQUIPMENT FOR LIFE»

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 giugno 2014 nel procedimento R 64/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — SV Capital/ABE

(Causa T-660/14)

(2014/C 431/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE)